



06 MAR. 2026



VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 28 febbraio 2026 alle ore 15.30, in Verona, Via Muro Padri, 24, si è riunita a seguito di regolare convocazione l'**Assemblea dell'Associazione Missioni Orsoline Verona - Onlus** per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Proposta di adozione di un nuovo statuto per aderire al Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) assumendo la veste di ETS – Ente del Terzo Settore previa istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea Suor Maria Giovanna Caprini, già presidente, verbalizza il signor Castellani Gianfranco, vicepresidente.

La Presidente constata e fa constatare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo lettera come risulta dalla relativa documentazione conservata agli atti sociali;
- sono presenti in proprio numero 28 soci e numero 10 rappresentati con deleghe, dal Presidente ritenute regolari ed acquisite agli atti sociali, per un numero complessivo di 38 soci, su numero 40 soci attualmente aventi diritto al voto come risulta dall'elenco redatto a cura del Presidente ed allegato al presente sub A). Assenti due soci.
- il Consiglio di amministrazione è presente nella persona di sé medesima, Presidente, del signor Castellani Gianfranco, del signor Sicchiero Pietro, Marconcini Gualtiero e Zamperini Renato.

Essendosi raggiunto il numero legale previsto dall'art. 10 del vigente statuto (*Per le modifiche dello Statuto occorre la presenza dei tre quinti degli associati*), la presente Assemblea convocata per oggi in questo luogo e alle ore 15.30, è quindi idonea a trattare e deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

In merito a detto argomento, la Presidente, presa la parola, si sofferma a ripercorrere le fasi salienti della vita di questa Associazione dalla sua costituzione intervenuta il 2 gennaio 2010, sino ad oggi.

Nello specifico, la Presidente sottolinea la veste fiscale di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – Onlus, assunta sin dall'inizio e l'obbligo per dette Organizzazioni di transitare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS entro il 31 marzo prossimo assumendo la natura di Ente del Terzo Settore – ETS, fattispecie questa normata dal Codice del Terzo Settore -D. Lgs. 117/2017.

In difetto di ciò – sottolinea la Presidente – il patrimonio di questa Associazione dovrà essere devoluto ad altro Ente del Terzo Settore e l'Associazione non potrà più godere delle agevolazioni anche di natura fiscale riservate, per l'appunto, ai soli soggetti regolarmente iscritti nel RUNTS.

Ciò detto, è d'obbligo chiedersi in primo luogo se questa Associazione voglia proseguire nel proprio agire a favore di persone comunque svantaggiate e, se sì, riflettere sulla conseguente adozione di un nuovo statuto associativo che consenta l'iscrizione di questa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS e la connessa adozione della veste di Ente del Terzo Settore - ETS.





Di seguito, ella passa ad esporre le principali caratteristiche che contraddistinguono gli enti del Terzo settore descrivendo dapprima le attività di interesse generale che formano l'oggetto del loro operare, per poi analizzare le norme attinenti la destinazione del patrimonio, la sua devoluzione in caso di scioglimento e l'assenza di scopi di lucro.

L'analisi prosegue facendo poi cenno alle norme relative al volontariato e a quelle di natura fiscale.

La Presidente dà pure conto della bozza di Statuto sottoposta al giudizio assembleare iniziando a descrivere ed approfondire le attività che, comprese tra quelle elencate all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, verrebbero a caratterizzare l'agire di questa Associazione.

La puntuale descrizione della bozza in esame prosegue con l'esposizione delle norme che regolerebbero il funzionamento degli Organi statuari.

Particolare attenzione viene poi riservata alla tematica del patrimonio sulla cui congruità la norma del Codice del Terzo Settore nulla statuisce stante l'assenza della personalità giuridica dell'ente.

Un cenno viene poi dedicato alle norme che sovrintendono alla pubblicità dei dati associativi ed al fattivo e trasparente rapporto che verrebbe ad instaurarsi con il RUNTS.

Ritenendo comunque opportuno che questa Associazione prosegua la propria preziosa attività solidaristica assumendo la veste di Ente del Terzo Settore stante la centralità delle attività di beneficenza che la contraddistingue, la Presidente termina la propria relazione suggerendo che questa Assemblea decida di aderire pienamente alle norme del Codice del Terzo Settore adottando il nuovo statuto ora ora illustrato, seppur per sommi capi, e presentando istanza di iscrizione nel RUNTS.

A questo punto la Presidente chiede di dare lettura integrale del testo dello Statuto, ma l'assemblea chiede di procedere per punti essenziali

Terminata la lettura dei punti legati alle attività, alle modalità di iscrizione e altri ritenuti essenziali, la Presidente apre la discussione.

Dopo ampia discussione durante la quale vengono analizzati ed approfonditi alcuni punti dello Statuto, dato atto che nessuno degli intervenuti ha chiesto di verbalizzare proprie dichiarazioni, messa ai voti la proposta di delibera, l'Assemblea, invitata al voto espresso per alzata di mano verificato dal Presidente con prova e controprova,

DELIBERA

- di dare continuità all'agire di questa Associazione che, lasciata la veste di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – Onlus, assumerà la veste di Ente del Terzo Settore – ETS, una volta approvata l'adozione del nuovo statuto associativo che trovasi allegato al presente verbale sotto la lettera "B" ed ottenuta l'iscrizione al RUNTS;
- di conferire alla Presidente pro tempore tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla odierna deliberazione delegandola a porre in essere, senza alcuna riserva od eccezione, tutto quanto si dovesse rendere necessario, utile od opportuno per il perseguimento dell'iscrizione di questa Associazione nel RUNTS, quale Ente del Terzo Settore;

con voti favorevoli 38, voti contrari nessuno, astenuti nessuno,



la delibera viene quindi approvata a maggioranza larghissima e comunque superiore ai due terzi degli associati, percentuale questa richiesta all'articolo 10 del vigente Statuto.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17:00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Verbalista



al presente è allegato:

sub A) - foglio presenze

sub B) - Statuto

La Presidente



REG. 1550 € 209,00	REGISTRATO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE
T.R.S. /	D.O. 113
CAT. /	3
T.S. /	200,00
	Duecento/00

~~IL DIRETTORE~~
Alice Civiero

06 MAR. 2026





ASSEMBLEA STRAORDINARIA

28 FEBBRAIO 2026

ELENCO SOCI 2025

FIRMA PRESENZA

DELEGA

1	BAGATTINI ELISA	<i>Elisa Bagatti</i>	
2	BALLAROTTO EMMA	DELEGA	Castellani Gianfranco
3	BIONDANI GLORIA	DELEGA	Compri Paola Maria
4	CAPRINI ANNALISA	<i>Annalisa Caprini</i>	
5	CAPRINI GIUSEPPE	<i>Giuseppe Caprini</i>	Magrinelli Sergio
6	CAPRINI MARIA GIOVANNA	<i>Maria Giovanna Caprini</i>	
7	CASTELLANI GIANFRANCO	<i>Gianfranco Castellani</i>	EMMA BALLAROTTO
8	CAVALLARO CLAUDIA	DELEGA	Caprini Maria Giovanna
9	COMPRI PAOLA MARIA	<i>Paola Maria Compri</i>	Biondani Gloria
10	CONTIN SILVANA	<i>Silvana Contin</i>	
11	COPELLI PATRIZIA	<i>Patrizia Copelli</i>	
12	COSTANTINO GIUSEPPINA	DELEGA	Spaetti Stefania
13	FRACCAROLI STEFANO	<i>Stefano Fraccaroli</i>	CLAIRE AGNES RAZAFISOLO
14	GELMETTI LUISA	<i>Luisa Gelmetti</i>	
15	LAITI GIUSEPPE	DELEGA	Zenatti Ornella <i>Ornella Zenatti</i>
16	MAGRINELLI SERGIO	DELEGA	Caprini Giuseppe
17	MARCONCINI GUALTIERO	<i>Gualtiero Marconcini</i>	Saetti Michela
18	MATURI RITA	<i>Rita Maturi</i>	
19	MIGNOLLI VINCENZINO	<i>Vincenzino Mignolli</i>	
20	PACHERA LUISA	<i>Luisa Pacher</i>	
21	PASETTO ALBERTO	<i>Alberto Pasetto</i>	POLI ANTONELLA
22	PASSARINI ROSANNA	<i>Rosanna Passarini</i>	
23	PELLEGRINI CRISTINA	<i>Cristina Pellegrini</i>	
24	PETRY LUCIA	ASSENTE	
25	PISANI UMBERTO	<i>Umberto Pisani</i>	
26	POLI ANTONELLA	<i>Antonella Poli</i>	
27	RECCHIA RAFFAELE	<i>Raffaele Recchia</i>	
28	RAZAFISOLO CLAIRE AGNES	DELEGA	Fraccaroli Stefano <i>Stefano Fraccaroli</i>
29	RIDOLFI RITA	<i>Rita Ridolfi</i>	
30	SAETTI MICHELA	DELEGA	Marconcini Gualtiero <i>Gualtiero Marconcini</i>
31	SCANDOLA MARIA	<i>Maria Scandola</i>	
32	SCANDOLA NORMA	ASSENTE	
33	SCARMIGNAN FRANCESCA	<i>Francesca Scarmignan</i>	
34	SICCHIERO PIETRO	<i>Pietro Sicchiero</i>	



35	SPAETTI STEFANIA	Stefania Spati	Costantino Giuseppina	Stefania Spati
36	STANZIAL ANNA MARIA	Anna Maria Stanzial		
37	TASSINI DANIELA	Daniela Tassini		
38	TOFFOLI PATRIZIA	DELEGA	Ridolfi Rita	Rita Ridolfi
39	ZAMPERINI RENATO	Renato Zamperini		
40	ZENATTI ORNELLA	Ornella Zenatti	Laiti don Giuseppe	



Handwritten signature





STATUTO

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ



Articolo 1) - Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti, anche "Codice del Terzo Settore"*) e successive modifiche, l'associazione denominata: **"Associazione Missioni Orsoline Verona"**.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore (*in sigla ETS*) contestualmente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS.

Contestualmente alla predetta iscrizione, l'Associazione assume quindi automaticamente la seguente denominazione: **"Associazione Missioni Orsoline Verona - Ente del Terzo Settore"**, in sigla **"Associazione Missioni Orsoline Verona - ETS"** oppure ancora **"AMOV – ETS"**.

Articolo 2) - Sede - Durata

L'Associazione ha sede in 37129 Verona (VR), Via Muro Padri, 24, ed ha durata illimitata.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

Articolo 3) - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale come descritte dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- **lettera u)**: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017;
- **lettera n)**: cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- **lettera i)**: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della



pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del
D. Lgs n. 117/2017.



Conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano comunque secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel predetto articolo.
Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, l'Associazione realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

A norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può pure esercitare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4) - Divieto distribuzione utili

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle diverse che siano comunque secondarie e strumentali a queste ultime.

SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

Articolo 5) - Volontari

L'Associazione si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le sole spese effettivamente sostenute



e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.

Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6) – Lavoro retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento agli Enti del Terzo settore.

Articolo 7) – Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Articolo 8) – Diritti – Doveri degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro degli associati dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.







Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Articolo 9) – Modalità di ammissione dell'associato

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

In caso di non ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Articolo 10) – Quota associativa

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso di ulteriori somme rispetto al versamento originario.

È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Articolo 11) – Perdita della qualifica di associato

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare





adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

L'associato è espulso per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

L'associato espulso può presentare ricorso avverso tale decisione in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12) – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Articolo 13) – Assemblea degli associati: competenza

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

In Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola col pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.





All'Assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati da associati espulsi;
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna *brevi manu*, lettera, e-mail, pec) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Articolo 14) – Convocazione dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno due dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.



Articolo 15) – Validità e partecipazione all'Assemblea degli associati

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del Codice civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

Articolo 16) – Principio del voto singolo

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, comma 2, del Codice civile.







Articolo 17) – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea fra gli associati e resta in carica per cinque esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Articolo 18) – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con l'intervento di almeno tre membri e a maggioranza degli intervenuti se questi sono quattro o cinque, all'unanimità, se tre.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 19) – Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea degli associati);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;



- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.



Articolo 20) – Convocazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Articolo 21) - Presidente – Rappresentanza legale

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza



dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 22) – Il Segretario

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione, tiene aggiornati i libri sociali (verbali dell'Assemblea, verbali del Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Articolo 23) - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o facoltativamente istituito dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017.

Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non associate.

Nella sua prima riunione, l'Organo di Controllo elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nell'ambito delle sue funzioni, l'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.





Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.



PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24) – Il Patrimonio e le risorse economiche

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio, mobiliare ed immobiliare, di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici;
- f. da contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;
- g. dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, eventi socio-culturali;
- h. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo e degli enti del Terzo settore;
- i. da proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Articolo 25) – Intrasmissibilità della quota associativa

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 26) - I libri sociali e il diritto di consultazione degli associati

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo





Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta.

La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 27) – Il bilancio / Rendiconto annuale

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi ed entrate siano inferiori a 300.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella Relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 28) – Lo scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.





Articolo 29) – Devoluzione del patrimonio ad altri ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Salva diversa destinazione imposta per legge, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30) – Rinvio alle leggi in materia di Terzo settore

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Verona 28 febbraio 2026

La Legale Rappresentante

Caprini Maria Giovanna



